

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

Acconto

Dracanta

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 66 DEL 19/12/2016

**OGGETTO:** 

# APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2017

L'anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21:00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
Sindaco	X	
Consigliere		X
Consigliere	X	
	Consigliere	Sindaco  Consigliere  Consigliere  Consigliere  Consigliere  Consigliere  Consigliere  Consigliere  X  Consigliere  X

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

ASSISTE Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA Il Sindaco Andrea Costa, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: BERNI SIMONA, NEGRI STEFANO, SOTTILI ELISABETTA

Gli interventi di cui alla presente deliberazione sono integralmente registrati su FILE AUDIO conservato agli atti ai sensi dell'art. 36 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.



Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

#### **OGGETTO**

# APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI - IUC). ANNO 2017

Illustra il punto il responsabile dell'Ufficio unico dei tributi dell'Unione dei comuni, dott. Spatazza. Anche per la Tasi, così per l'IMU non vi è alcuna modifica rispetto al 2016. Come già avvenuto nel 2016 la Tasi non è più dovuta per l'abitazione principale.

Dopo di che

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Richiamati:

- ✓ l'art. 52 del D Lgs 446/'97 in materia di potestà regolamentare;
- ✓ la legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il tributo sui servizi indivisibili denominato "TASI";
- ✓ la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

**Considerato** che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 introduce le seguenti modificazioni alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in relazione al Tributo sui servizi indivisibili:

- ✓ l'art. 1 comma 639, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- ✓ l'art. 1 comma 669, così come modificato dal comma 14 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, dispone che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
- ✓ all'art. 1 comma 678 è stato aggiunto il seguente periodo: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento":
- ✓ all'art. 1, comma 681, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata



Provincia di Reggio Emilia

#### CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo".

**Visto** il comma 15 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011, prevedendo che l'esclusione IMU per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari si applica anche alle "unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

**Tenuto conto** che l'art. 1, comma 678, della L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Preso atto inoltre che l'art.1, comma 688 della L. 147/2013, prevede che "Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 24 ottobre di ciascun anno di imposta;

**Visto** inoltre il sopra richiamato art. 9, comma 3 del DLgs. 23/2011 che prevede che: "3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.";

**Visto** l'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, come inserito dalla legge di conversione n. 80 del 23/05/2014 che così recita:

- "1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.».
- 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. (...)";

**Considerato** che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui ai commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13



Provincia di Reggio Emilia

#### CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

comma 9 bis del D.L. 201/2011, tenuto conto delle modifiche apportate dal comma 17 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 380-ter;

**Richiamata** la deliberazione n. 23 del 30/04/2016, avente ad oggetto: "Approvazione aliquote e disciplina regolamentare del tributo sui servizi indivisibili (TASI – IUC) anno 2016";

#### Dato atto che:

- ✓ il gettito TASI presuntivo derivante dalla aliquote per l'anno 2017, relativamente agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, ammonta ad un importo complessivo stimabile in €. 25.000,00;
- ✓ il gettito TASI presuntivo derivante dalla aliquote per l'anno 2017 è diretto alla copertura del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017, in misura pari al 2,0858% del medesimo (di complessivi €. 1.198.585,23)
  - Anagrafe, Stato civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico (Missione 01 Programma 07): €. 253.295,52;
  - Polizia Municipale (Missione 03 Programma 01): €. 323.399,71;
  - Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente (Missione 9 Programma 2): €. 165.890,00;
  - Illuminazione pubblica e servizi connessi (Missione 10 Programma 05): €. 456.000,00;

**RITENUTO** di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione della TASI per l'anno 2017, confermando quanto previsto nel 2016:

ALIQUOTA	FATTISPECIE
0,25 per cento	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0,1 per cento	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui al commi 678 e 708 art. 1 della Legge 147/2013.



Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

<b></b>	CONSIGLIO N. 00 del 19/12/2010
ESENTE	ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE.  Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Lo stesso regime si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
ESENTE	ANZIANI E DISABILI  E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
ESENTE	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO  Una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
ESENTE	CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
ESENTE	FORZE DI POLIZIA Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del



Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

	CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016	
	Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	
ESENTE	COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze, nonché delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	
ESENTE	ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)	
0 per cento	FABBRICATI ABITATIVI ex IACP  Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	
	ALTRI FABBRICATI ABITATIVI	
	• Tutte le abitazione principali di categoria A/1, A/8 ed A/9 e loro pertinenze	
0 per cento	Alloggi a canone concertato	
	Alloggi in comodato	
	Alloggi a disposizione	
	Alloggi a canone libero	
	ALTRI IMMOBILI:	
0 per cento	Aree fabbricabili	
	• A/10 Uffici e studi privati	



Provincia di Reggio Emilia

#### 6

	CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016
• Immobili di	categoria B
• C/1 Negozi e	botteghe
• C/2 Magazzi	ni e locali di deposito
• C/3 Laborato	ori per arti e mestieri
• C/4 Fabbrica	ti e locali per esercizi sportivi
• C/6 Stalle, so (non di pertin	cuderie, rimesse, autorimesse nenza)
• C/7 Tettoie opertinenza)	chiuse od aperte (non di
• D/1 Opifici	
• D/2 Albergh	i e pensioni
• D/3 Teatri, c spettacoli e s	inematografi, sale per concerti, imili
• D/4 Case di o	cura ed ospedali
• D/5 Istituti d assicurazione	i credito, cambio ed
• D/6 Fabbrica	ti e locali per esercizi sportivi
	nti costruiti o adattati perle n'attività industriale
	nti costruiti o adattati per le n'attività commerciale

#### **DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI:**

Art. 1 – La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A9.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;



Provincia di Reggio Emilia

#### CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

- **Art.2** Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo;
- **Art. 3** Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso dei fabbricati rurali ad uso strumentale), la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte, cioè il 90% è a carico del possessore.
- **Art. 4** Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale ( come nel caso del fabbricato rurale strumentale abitativo, dato in uso a dipendente che lo utilizza come abitazione principale ), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 90%.
- **Art 5** Il versamento della TASI si effettua in due rate, scadenti il **16 giugno** ed il **16 dicembre** per ogni annualità d'imposta. E' comunque consentito il versamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il **16 giugno** di ogni anno;
- **Art.** 6 Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso;
- **Art .7** Il tributo TASI è calcolato facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

**Richiamato** l'art.1 comma 169 della L.296/06 dove si prevede che gli "Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Acquisiti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267/2000, come sostituito dal D.L.174/2012, dal Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione "Bassa Reggiana" e dal Responsabile del Servizio di Programmazione Finanziaria e Controllo – Servizi Amministrativi in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**Acquisito** il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0;

### **DELIBERA**

- 1. **DI APPROVARE** per l'anno 2017 ai fini dell'applicazione della TASI IUC le aliquote e le norme regolamentari come riportate nella premessa del presente atto;
- 2. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti del dell'art.1, comma 688 della L. 147/2013, così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;



Provincia di Reggio Emilia

#### CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

- 3. **DI INDICARE** quale Responsabile del procedimento il Dott. Giacomo Spatazza Funzionario Responsabile del Servizio Unico dei Tributi dell'Unione Bassa Reggiana;
- 4. **DI DICHIARARE** con separata votazione con voti favorevoli 8 (maggioranza), contrari 4 (Sacchi, Manfredini, Manini, Rovani), astenuti 0, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, cui è collegata la presente deliberazione.



Provincia di Reggio Emilia

## CONSIGLIO N. 66 del 19/12/2016

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Andrea Costa Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi

del registro di pubblicazione dal	bo Pretorio per giorni 15 consecutivi al numero
Luzzara lì	Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi
	DDI ESECUTIVITA' diatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
Luzzara lì	Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi
Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certific	VENUTA PUBBLICAZIONE a che copia della presente deliberazione è stata affissa
Luzzara lì	Il Vice Segretario Comunale Dott. Marco Terzi